



# COMUNE DI CANNOLE

(Provincia di Lecce)

73020 Via A.Moro, 2 – Tel. 0836/318007 – Fax: 0836/318954  
[www.comune.cannole.le.it](http://www.comune.cannole.le.it) pec: [protocollo.comune.cannole@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.cannole@pec.rupar.puglia.it)

Nr. 26 registro deliberazioni

Seduta del 22-11-2024

## ORIGINALE di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b>	<b>Regolamento Comunale per la applicazione dell imposta di soggiorno. Approvazione.</b>
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **ventidue** del mese di **novembre** alle ore **15:01** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ed in seduta di convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
<b>RUBICHI Leandro</b>	<b>P</b>	<b>SERGIO Letizia</b>	<b>A</b>
<b>Vilei Gianluca</b>	<b>P</b>	<b>FORTE Fernando</b>	<b>P</b>
<b>VIZZINO Francesca</b>	<b>P</b>	<b>TREGLIA Maria Assunta</b>	<b>P</b>
<b>SERRA Saverio Luigi</b>	<b>P</b>	<b>BOLOGNESE Sara</b>	<b>A</b>
<b>STOMACI Fabio</b>	<b>P</b>	<b>BERDAD Nora</b>	<b>A</b>
<b>DE LUME' Giovanni</b>	<b>P</b>		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Leandro RUBICHI** Sindaco. Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE del Comune **Paola Vitali**.-

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso che** con deliberazione di Giunta Comunale è stata proposta al Consiglio Comunale l'istituzione dell'imposta di soggiorno con approvazione del relativo Regolamento e ne è stata approvata la misura;

**Richiamato** il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

**Dato atto che** l'm art. 4 del predetto Decreto disciplina l'imposta di soggiorno ed in particolare quanto segue:

*1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali ((e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti));*

*1-bis. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#). I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.*

*1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'[articolo 14, comma 16, lettera e\), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#).(37)(39)*

*2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'[articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.*

*3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo".*

**Ritenuto che** la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti al fine di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel nostro Comune;

**Vista e richiamata** la DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO E INTERNAZIONALIZZAZIONE 8 ottobre 2024, n. 206 ad oggetto "*Inclusione del Comune di Cannole (LE) nell'elenco regionale dei comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte di cui alla D.G.R. n. 1017/2015 e ss.mm. ii.*";

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 che dispone: "**169.** *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*"

**Visto** lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno;

*Dato atto che a norma dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 6/12/2011 così come modificato dal D.L. n. 34 del 30/4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019), l'applicazione dell'imposta di soggiorno decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del Regolamento Comunale sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8 (otto) contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi nei modi e termini di legge;

### **DELIBERA**

1. Di istituire l'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Cannole, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 e ss.mm.ii.;
2. Di approvare il regolamento di disciplina dell'imposta medesima, composto da n. 13 articoli, che allegato alla presente costituisce parte integrante e sostanziale.
3. *Di dare che a norma dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 6/12/2011 così come modificato dal D.L. n. 34 del 30/4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019), l'applicazione dell'imposta di soggiorno decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del Regolamento Comunale sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.*

Successivamente, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*

# COMUNE DI CANNOLE

*(Provincia di Lecce)*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE**

### **DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO**

(D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Presupposto dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Misura dell'imposta</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Destinazione dell'imposta</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Obblighi di comunicazioni fiscali</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Versamenti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Disposizioni in tema di accertamento</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Contenzioso</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<i>Pag. 6</i>

## **Art. 1 - Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, situate nel territorio di Cannole.

## **ART. 2 - SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Cannole. Il gestore della struttura ricettiva assume la veste di responsabile d'imposta coobbligato al versamento dell'imposta.

## **ART. 3 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
  - a. Minori entro il sedicesimo anno di età;
  - b. Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù.
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalla agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

## **Art. 4 - Misura dell'imposta**

1. L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:  
Alberghi 5 stelle; Alberghi 4 stelle; Residenze turistico-alberghiere 4 stelle; Villaggi turistici 4 stelle; Villaggi turistici 3 stelle.
2. L'imposta è pari a euro 0,70 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:  
Alberghi 3 stelle; Residenze turistico-alberghiere 3 stelle.
3. L'imposta è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in:  
Alberghi 2 stelle; Alberghi 1 stella; Residenze turistico-alberghiere 2 stelle; Villaggi turistici 2 stelle; Esercizi di affittacamere; Alloggi agrituristici; Bed & breakfast; Campeggi; Aree attrezzate per la sosta; Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per ferie.  
  
L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi e di quindici consecutivi nelle altre strutture ricettive.
4. La misura dell'imposta può essere revisionata con delibera G.C. entro il termine di approvazione del bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario.

## **ART. 5 - DESTINAZIONE DELL' IMPOSTA**

L'imposta viene destinata a fini turistici attraverso la costituzione di una serie di servizi tesi ad incrementare la qualità dell'offerta. Nel primo trimestre di ogni anno l'Amministrazione Comunale dovrà convocare gli operatori del settore, o i loro rappresentanti, al fine di concordare gli interventi da eseguire. Nello stesso modo, nell'ultimo trimestre di ogni anno si terrà un secondo incontro di rendicontazione relativa all'anno d'imposta precedente.

## **ART. 6 - Obblighi di comunicazione fiscali**

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 30 ottobre di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, esibendo copia della documentazione presentata alla Regione Puglia-Servizio Turismo.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta fiscale rilasciata al cliente la somma e l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno.

## **Art. 7 - Versamenti**

1. I soggetti di cui all'art.2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo, in qualità responsabile di imposta coobbligato in solido al versamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Cannole.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro 30 giorni dalla fine di ciascun mese solare:
  - a. su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Cannole;
  - b. mediante pagamento tramite il sistema bancario.

## **Art. 8 - Disposizioni in tema di accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
  - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.



### **Art. 9 - Sanzioni**

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Art. 10 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

### **Art. 11 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata previa istanza documentata da presentare al comune entro il mese successivo a quello di riferimento e deve essere autorizzata dallo stesso comune. La compensazione, ove autorizzata, dovrà avvenire entro il secondo mese successivo a quello di riferimento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.

### **Art. 12 - Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 13 - Disposizioni transitorie**

1. A norma dell'art. 13, comma 15-quater del D.L. n. 201 del 6/12/2011 così come modificato dal D.L. n. 34 del 30/4/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019), l'applicazione

dell'imposta di soggiorno decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del Regolamento Comunale sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di versamento effettuati entro il 31 ottobre 2025.

Il presente verbale viene così sottoscritto;

**IL PRESIDENTE**  
Leandro RUBICHI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Paola Vitali